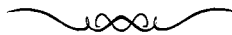




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE



*V' si autorizza
la pubblicazione
x il presidente
15 DIC. 2024 P. L. L.*

In persona dei seguenti magistrati

- Gianpiero Scoppa Presidente
- Francesco Paolo Feo Giudice
- Marco Pugliese Giudice rel.

nella procedura di cui agli artt. 268 e seg. C.C.I.I. iscritta al numero di ruolo 596 dell'anno 2024, su ricorso di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Montella giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Kerbaker n. 91, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seg. C.C.I.I.;

visti gli atti della procedura, tra cui il ricorso e la relazione dell'O.c.c. depositata ex art. 269 C.C.I.I. da cui emerge un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

preso atto parte/i proponente/i rientra/no tra i soggetti rispetto ai quali, per natura, dimensioni e caratteristiche, è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuto che dagli atti risulta che parte/i proponente/i si trova/no in una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2 lett. c) C.C.I.I.;

tenuto conto che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV C.C.I.I.;

ritenuti soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

letto l'art. 270 C.C.I.I.;

P.Q.M.

dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di 



nomina quale giudice delegato il/la dr./ssa EDMONDO CACACE;

nomina liquidatore della procedura il Gestore della crisi Avv. Romina Amicolo Via Taddeo Da Sessa, C. Dir. Isola C/9 scala B Napoli PEC: avv.romina.amicolo@pec.it;

ordina il deposito dei bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori aggiornato entro 7 giorni;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.L.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione autorizzando il debitore a vivere la casa di abitazione fino alla vendita;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e presso il Registro delle imprese competente per l'attività d'impresa, laddove svolta;

ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, rispetto ai beni immobili e i beni mobili registrati.

Così deciso il 20/11/2024

Il Giudice est.

dr. Marco Pugliese

Il Presidente

dr. Gianpiero Scoppa